



Federazione Italiana Sport Equestri

Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale

**Aggiornato con delibera del Consiglio Federale il 27 febbraio 2023.
Entra in vigore il 1° marzo 2023**



La Federazione Italiana Sport Equestri, in proseguo per semplicità solo "FISE", pone una particolare attenzione alla protezione dell'infanzia da perseguire attraverso la prevenzione e la repressione di qualsiasi forma di abuso sui minori, in tutti i vari aspetti in cui esso può manifestarsi (ivi compreso quello emotivo, fisico, sessuale, nonché il c.d. "bullismo").

La FISE è consapevole del ruolo sociale che le compete, sia nella formazione dei propri istruttori e tecnici, in proseguo per semplicità solo "istruttori", che nello svolgimento delle proprie attività tecniche e istituzionali. L'istruttore si trova infatti a interagire con un elevato numero di minori (talvolta anche con disagi sociali, fisici e psichici) attraverso lo sport in generale e quello equestre in particolare, in grado di contribuire in modo notevole a creare le condizioni favorevoli per aiutare piccoli e grandi in un percorso di crescita che li renderà più forti e sicuri di sé.

L'impegno della FISE è di garantire che tutti, e in particolare i minori o comunque le fasce più deboli, possano praticare il loro sport in un ambiente sano, sicuro e lontano da pericoli di abusi.

I principi fondamentali sono la salvaguardia e il benessere per il minore e la salvaguardia e il benessere del cavallo, anche come momento di crescita nel rispetto di un altro essere vivente.

Il coinvolgimento dei cavalli atleti crea certamente opportunità di sport, di divertimento, di svago e contribuisce allo sviluppo di qualità importanti quali autostima, leadership, collaborazione, responsabilità, altruismo e rispetto. I cavalli sono inoltre un tramite ideale tra la città e la campagna, tra l'uomo e la natura, tra le generazioni.

Pertanto, è di primaria importanza per la FISE formare istruttori competenti che pongano in cima alla scala dei propri valori culturali e sociali il benessere dei giovani, dei cavalli atleti e dei tesserati in genere.

L'istruttore ha spesso rapporti di fiducia con il proprio allievo e, pertanto, può venire a conoscenza di situazioni di disagio del minore anche per abusi subiti.

L'istruttore rappresenta un cardine insostituibile nella formazione sportiva ed educativa del tesserato, in particolare del minore. Il loro apporto risulta, nella maggior parte dei casi, di estrema importanza e qualità, tecnica e pedagogica, a riprova della correttezza del loro complesso iter formativo. Tuttavia, limitati casi di comportamenti inappropriati o addirittura illeciti, ma anche e soprattutto un'ottica preventiva, impongono a FISE di dotarsi di strumenti atti a innestare nel sistema federale una serie di anticorpi idonei a individuare quegli istruttori e quelle situazioni anche non dipendenti direttamente da tesserati FISE non in linea con i principi etici della federazione.



La Federazione Italiana Sport Equestri ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.

Tutti gli istruttori, tecnici, staff tecnico federale di qualsiasi livello riconosciuti dalla FISE accettano e rispettano il presente codice Comportamentale.

1. - Dichiarazioni di principio

1.1 Dichiarazione

La FISE si impegna a garantire il benessere di tutti gli iscritti, e quindi anche equidi, a prescindere dall'età, disabilità, sesso, razza, religione e differenze di ogni genere.

Il presente Codice comportamentale fa propri i principi di cui al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna - Decreto legislativo, 11/04/2006 n° 198 - e l'articolo 16 del Decreto Legislativo 39 del 2021 concernente i fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport.

Gli Istruttori, i Tecnici e lo Staff Tecnico Federale si impegnano alla tutela dei minori alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, di religione, di convinzioni personali, di disabilità, di età o di orientamento sessuale come previste dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Le violazioni dei divieti di discriminazione di cui al capo II del titolo I, libro III del predetto decreto legislativo 11 aprile 2006 e le altre violazioni del presente regolamento sono considerate illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia della FISE.

All'interno della FISE tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell'Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 sottoscritto da CES, BUSINESSEUROPE, UEAPME e CEEP e della relativa dichiarazione congiunta del 25 gennaio 2016 con cui FISE sottolinea che le molestie e la violenza nel luogo di lavoro non verranno tollerate. La FISE e i propri istruttori si impegnano ad assicurare:

- il benessere e la tutela dei tesserati, in particolare se minori e/o disabili, impegnandosi a creare un ambiente e un clima di serenità, fiducia e amicizia;
- il benessere dei cavalli, in particolare se atleti, adoperandosi a sviluppare una cultura e un rispetto del compagno di sport;
- la valutazione, nonché il perseguimento attraverso i propri Organi di Giustizia, di ogni segnalazione non anonima di cattiva pratica professionale o di violazione regolamentare o abuso sui minori emotivo, fisico o sessuale e il c.d. "bullismo", anche solo percepito dal diretto interessato, con l'impegno a segnalare alla Magistratura ordinaria i comportamenti che integrino ipotesi di reato;
- si tiene comunque conto del fatto che anche una denuncia anonima possa essere un segnale di allarme, ancorché non tale da attivare procedure come in caso di segnalazioni formali individuabili, ma comunque in grado di attivare almeno una



particolare attenzione e cautela da parte dell'istruttore;

- un alto livello di professionalità, etica e moralità;
- che ogni violenza o abuso nei confronti dei pony o cavalli o degli equidi in generale sarà considerata come abuso o violenza inflitto ai tesserati.

2. - Pratica corretta.

2.1 Introduzione

Gli istruttori devono impegnarsi a operare nel rispetto dei principi etici e morali universalmente riconosciuti, mantenendo un comportamento che possa essere da esempio.

Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:

- 1) l'abuso psicologico;
- 2) l'abuso fisico;
- 3) le molestie e gli abusi sessuali;
- 4) il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori;
- 5) l'abuso dei mezzi di correzione;
- 6) l'omissione negligente di assistenza
- 7) molestie e violenze sul luogo di lavoro

A tal fine, vengono considerati:

- a. per "abuso psicologico", qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato;
- b. per "abuso fisico", qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
- c. per "molestie o abusi sessuali", qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato;
- d. per "bullismo o cyberbullismo", qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale del Tesserato;
- e. per "abuso dei mezzi di correzione", la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico nei confronti della



persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;

- f. per "omissione negligente di assistenza", si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.

In ogni caso, è considerata quale "molestia" e/o "abuso" ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

- g. per molestie e violenza si intendono rispettivamente le circostanze in cui uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro e le circostanze in cui uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.

Nella sezione 6 vengono descritte delle linee guida su cosa fare nel caso in cui si abbiano dubbi riguardo una cattiva pratica o possibile abuso.

2.2 Comportamenti da tenere o evitare.

Gli istruttori seguono i seguenti principi:

- rispettare la Legge, i Regolamenti federali e le regole della società civile;
- non utilizzare ed essere severi verso chi usa sostanze proibite, sia per l'uomo e sia per il cavallo;
- segnalare ai genitori eventuali situazioni di disagio del minore percepite o conosciute anche indirettamente, come l'utilizzo da parte del minore di droghe anche leggere;
- essere un esempio per i propri allievi soprattutto se minori, mantenere uno stato di forma fisica adeguata a un contesto sportivo, nonché tenere modelli comportamentali confacenti all'ambiente sportivo e agonistico;
- trattare tutti in egual modo, ponendo la medesima attenzione e dedicando lo stesso tempo, rispetto e dignità sia ai più talentuosi che ai meno dotati;
- rispettare le fasi di crescita e maturazione di ogni allievo e di ogni cavallo atleta e anteporre il suo benessere psico/fisico a qualunque vittoria o risultato, sia di squadra che individuale;
- l'allenamento e la difficoltà della gara devono rispettare lo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo e del cavallo atleta e devono basarsi sui bisogni e gli interessi dell'allievo e del cavallo atleta;
- aggiornarsi e documentarsi per saper riconoscere e gestire situazioni di disagio sociale e di bullismo dei propri allievi oppure rivolgersi a esperti in materia;
- un istruttore deve evitare situazioni di imbarazzo con propri allievi, tanto più se minori, linguaggi scurrili e comportamenti molesti o provocatori, anche se causati in tutto o in parte dagli stessi allievi. Non coinvolgere i propri allievi in giochi scatenati



- o provocanti da un punto di vista fisico o sessuale;
- un istruttore non dovrebbe mai condividere la stessa camera da letto, d'albergo e/o living con un minore che non sia del proprio nucleo familiare. Nel caso in cui adulti e bambini debbano condividere la stessa camera da letto, d'albergo e/o living, assicurarsi sempre di aver avuto il permesso scritto di chi esercita la potestà sul minore;
- evitare per quanto possibile i contatti fisici con i minori, ove siano necessari per l'insegnamento di una tecnica, preferibilmente operare in presenza di testimoni o, ancor meglio, in presenza dei genitori. Comunque, il contatto fisico non deve essere invasivo e/o molesto;
- essere al corrente per i propri allievi delle condizioni di salute, intolleranze alimentari, ferite in corso e terapie in essere;
- partecipare alle iniziative formative indette dalla FISE sui temi della prevenzione repressione di abusi e molestie.

3. - Segnali di Allarme e indicatori di Malessere

3.1 Gli indicatori che un bambino sta vivendo una condizione di difficoltà e forse subendo degli abusi sono i seguenti:

- segni evidenti fisici o cambiamenti comportamentali repentini o messaggi verbali diretti e/o indiretti di difficoltà;
- ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, in modo particolare se si trovano su parti del corpo normalmente non soggette a tali tipi di lesioni;
- una ferita per la quale la spiegazione non sembra plausibile;
- il minore che descrive quella che potrebbe apparire un'azione di abuso che lo abbia coinvolto;
- una terza persona (bambino o adulto) che esprima dubbi riguardo il benessere di un minore;
- inspiegabili cambi di comportamento (per esempio un improvviso mutismo, isolamento o il mostrare improvvisi scatti di collera);
- diffidenza nei confronti delle persone con le quali il minore dovrebbe avere un buon rapporto di fiducia;
- difficoltà a socializzare e fare amicizia;
- il minore mostra disturbi dell'alimentazione, incluso il mangiare troppo (bulimia) o il non mangiare affatto (anoressia);
- il minore perde peso senza nessuna apparente valida motivazione;
- il minore si trascura, diventa sempre più trasandato o sporco.
- porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore.



- prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo

Va detto che questa lista non è esaustiva e la presenza di uno o più di questi indicatori non definisce da sé la prova della presenza di un abuso. Inoltre bisogna tenere presente che soprattutto alcune fasi di sviluppo, quali quelle della preadolescenza ed adolescenza, appaiono frequentemente associate ad alcuni di questi segnali (soprattutto cambi di umore e di comportamento repentini) senza una correlazione con abuso e/o violenza.

Sebbene chiunque possa venire tacciato di bullismo, le vittime sono solitamente soggetti timidi, sensibili, ansiosi, insicuri; a volte vengono emarginati per ragioni fisiche (per esempio sono troppo grassi, piccoli, hanno una disabilità o appartengono a una diversa etnia, fede religiosa o cultura).

Il fenomeno del bullismo (purtroppo in marcata espansione in questi anni, anche in forme nuove come quella del Cyber-Bullismo) si verifica soprattutto a scuola, ma potrebbe presentarsi in qualsiasi situazione carente di supervisione; il mondo sportivo, per la sua natura competitiva, potrebbe costituire un potenziale ambiente ideale.

Il prepotente (o bullo) può essere:

Un istruttore/allenatore che adotti la filosofia del vincere ad ogni costo.

- I prepotenti possono essere estranei o far parte del proprio gruppo di appartenenza.

Segnali di bullismo possono essere:

- Cambi di comportamento, come riduzione della concentrazione, isolarsi, diventare appiccicosi, depressi, spaventati, con sbalzi d'umore, riluttanza ad allenarsi o a partecipare alle gare.
- Un inspiegabile calo della performance.
- Segnali fisici come il mal di stomaco, mal di testa, insonnia, escoriazioni e contusioni, trascuratezza nell'abbigliamento, frenesia nell'alimentarsi (bulimia), rifiuto del cibo (anoressia), fumo e alcool.
- Mancanza di denaro o frequente perdita di effetti personali.

4. - Atleti disabili

I minori o gli adulti con disabilità sono soggetti maggiormente a rischio di emarginazione, bullismo e di abuso. Diversi sono i fattori che contribuiscono a ciò, come gli stereotipi, il pregiudizio, la discriminazione, l'isolamento e l'incapacità di sapersi difendere da soli, o di comunicare in modo adeguato l'abuso che stanno subendo.

5. - Comportamento da tenere in presenza di abuso percepito.

5.1 Comunicazione ai genitori

Gli istruttori e in generale chiunque si occupi del benessere del bambino, dovrebbe lavorare in collaborazione con i genitori e aiutarli a leggere in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere. Esistono però situazioni nelle quali collaborare con



i genitori potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio, per esempio se il genitore stesso fosse responsabile dell'abuso o se un genitore si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno allertare i Servizi Sociali.

5.2 Registrazioni e Riservatezza

Le informazioni che vengono date agli Organi di Giustizia federali e/o alle Autorità preposte devono essere chiare e dettagliate. L'abuso va denunciato immediatamente e la denuncia scritta deve essere obiettiva e deve basarsi sui fatti preferibilmente documentati o documentabili anche con testimonianze.

Deve includere:

- i fatti riguardanti la denuncia o l'osservazione;
- una descrizione di ogni contusione, o ferite o altri tipi di segni;
- il resoconto del minore, se questo ultimo ha parlato confidandosi, di cosa è successo e di come si sia prodotto qualunque tipo di contusione o ferita;
- nome e cognome e preferibilmente recapito di tutti i testimoni;
- tempi, date o altre informazioni rilevanti;
- una chiara distinzione tra ciò che sono i fatti e ciò che è opinione o dicerie.

Bisogna sempre mantenere la riservatezza. Gli istruttori assumono l'onere di Riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

Le informazioni dovrebbero essere trattate e rivelate solo per una reale necessità di conoscenza. Questo include le seguenti persone, a condizione che non si ritengano coinvolte con l'abuso:

1. il presidente dell'associazione;
2. i genitori della persona che si suppone abbia subito l'abuso;
3. la persona o i genitori della persona responsabile dell'abuso;
4. Servizi sociali o Autorità inquirente e Organi di Giustizia federale;

Il presente documento non ha la presunzione di essere esaustivo delle casistiche e si affida alla morale e correttezza dei propri istruttori per una corretta interpretazione e soluzione delle problematiche affrontate.

Comunque, la Procura federale, contattabile via mail a procura@fise.it, è sempre disponibile a confronti riservati per suggerire comportamenti da tenere.

Inoltre, la FISE si propone di avviare percorsi di formazione ed aggiornamento sul tema, e, in caso di situazioni di particolare gravità o dubbio, di attivare un sistema di supporto ed audit interno alla FISE, individuando una Commissione di supporto. Di questa Commissione faranno parte esperti legali, sociali e dell'area psicologico/educativa già operanti in ambito FISE.

6. - Requisiti richiesti ai sensi del Codice Etico e comportamentale

6.1 Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale al fine di poter svolgere attività presso la FISE nei rispettivi ruoli dovranno rilasciare la seguente autocertificazione:



Il Sottoscritto _____

Nato/a _____ Residente _____

Indirizzo _____

Cod. fiscale _____

Qualifica Istr./Tecnico: _____ Tessera FISE n. : _____

Presso: _____

consapevole che - ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445 del 2000 e s.m.i.- in caso di false dichiarazioni accertate dalla Federazione italiana Sport Equestri verranno applicate le sanzioni penali previste, la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere e le sanzioni disciplinari previste per aver violato il Regolamento di Giustizia Sportiva dichiara:

1. di non essere stato attinto da misure cautelari personali o di non essere imputati (pertanto vi è l'obbligo di comunicazione solo nel caso di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero con esclusione dei casi in cui vi sia stata notificazione di informazione di garanzia, verbale di elezione di domicilio e di identificazione, richiesta di proroga delle indagini preliminari, avviso di chiusura delle indagini preliminari, incidenti probatori) in processi penali per reati indicati nei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 583 bis all'art. 586 bis, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies, nonché per i delitti indicati nel DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
2. di non aver riportato condanne (anche se non ancora passate in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per reati indicati nei seguenti articoli del codice penale: art. 93, 94 e 95, dall'art. 544 bis all'art. 544 sexies, dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 582 bis all'art. 586 bis, art. 593, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies, dall'art. 612 bis all'art. 613 ter, dall'art. 570 all'art. 574, mtt. 638, 672 e 727 nonché del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti).
3. di non aver subito condanne sportive e/o essere stato deferito da Procure sportive per comportamenti previsti nei reati sopra indicati.

Resta inteso che i soggetti coinvolti in uno dei punti che precedono, non potranno svolgere l'attività di istruttore, tecnico e staff tecnico federale. L'Ufficio tesseramento



provvederà ad appone apposito blocco.

L'interessato potrà avanzare richiesta di sblocco nel caso in cui la misura cautelare sia stata dichiarata estinta (con esclusione dei casi in cui l'estinzione sia stata disposta per decorso del termine massimo), revocata o annullata e nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di assoluzione.

I soggetti che, subita una condanna penale, vengano riabilitati dalla Magistratura ordinaria devono fare richiesta motivata a Fise per rientrare nei ruoli federali.

Il Consiglio Federale valuterà caso per caso l'eventuale autorizzazione, accertando il possesso dei requisiti di moralità necessari per lo svolgimento dell'attività di istruttore.

Letto, Confermato, Sottoscritto
(firma)
